

REDDITO DI INCLUSIONE (REI) – NUOVI REQUISITI E NUOVO MODELLO DI DOMANDA

Il **Reddito di Inclusione** (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

A partire dal **1° luglio 2018** il Reddito di Inclusione diventa una misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale a seguito **dell'abolizione della requisito della composizione del nucleo familiare**, la cui erogazione è condizionata dalla valutazione della condizione economica e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi dopo i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi.

NUOVI REQUISITI DAL 1° LUGLIO 2018:

potranno presentare la domanda tutti i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti personali:

- essere cittadino italiano;
- essere cittadini comunitari: per cui stranieri con cittadinanza in uno dei Paesi UE;
- essere familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
- essere cittadini extracomunitari: per cui stranieri ed immigrati in possesso del permesso di soggiorno CE;
- titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) residenti in Italia da almeno due anni

b) soglia Isee fino a 6.000 euro: se poi nell'arco dell'anno, dovesse cambiare la situazione lavorativa o reddituale della famiglia, si dovrà compilare il modello Rei-Com entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Al fine poi di evitare che la carta REI reddito di inclusione, si trasformi in un disincentivo alla ricerca del lavoro, la legge ha previsto la possibilità che il beneficio possa continuare ad essere erogato, almeno in parte e solo per alcuni altri mesi, anche in caso di nuovo lavoro o di un aumento di reddito;

c) soglia ISRE fino a 3.000 euro, per la parte patrimoniale. L'ISRE, è l'indicatore della Situazione Reddituale calcolato sulla base della somma di tutti i redditi meno le detrazioni, le franchigie e i redditi esenti. L'ISRE, in pratica calcola l'effettiva disponibilità economica delle famiglie, sottraendo eventuali affitti pagati;

d) Patrimonio immobiliare: la soglia è sotto 20mila euro al netto dell'abitazione principale, ciò significa che possono accedere al beneficio anche i proprietari di prima casa che vivono in condizioni di povertà;

e) Patrimonio mobiliare: come conti correnti, depositi ecc se superiori a 10 mila euro. Tale soglia scende a 8.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da 2 componente e a 6 mila per chi è da solo;

f) INOLTRE ciascun componente del nucleo familiare:

- non deve percepire la NASpl o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria;
- non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi prima della domanda, fatta eccezione per quelli acquistati con la legge 104;
- non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

COSA DEVONO FARE I CITTADINI INTERESSATI:

- essere in possesso di un ISEE in corso di validità;
- presentare il **NUOVO MODULO DI DOMANDA** al Comune di residenza;
- il Comune, una volta ricevuta tutta la documentazione, verifica la correttezza dei dati e la trasmette all'Inps;
- l'Inps, a sua volta controlla il possesso dei requisiti, se l'esito è positivo lo trasmette a Poste italiane per l'erogazione ed emissione della carta Rei, se l'esito è negativo lo comunicherà direttamente al cittadino.

Per informazioni relative a problematiche concernenti l'erogazione del beneficio successivamente all'emissione della carta Rei è possibile contattare il num. verde INPS 803 164.